

**INFORMATIVA PER GLI INQUILINI INTERESSATI  
ALL'ACQUISTO CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 39/2017**

La legge Regionale n. 39 del 03/11/2017, all'articolo 48, disciplina l'alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inseriti nel Piano Ordinario soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Gli alloggi possono essere ceduti se ricorrono le seguenti condizioni:

- che non vi sia presenza di abusi edilizi, anche nelle aree condominiali di pertinenza dell'immobile;
- che vi sia corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto dell'alloggio oggetto di vendita, nonché sia rispettata la situazione progettuale dell'edificio.

Il Servizio Patrimonio provvederà alla verifica dei predetti requisiti che devono essere posseduti alla data della conferma all'acquisto.

Qualora i sopraindicati assegnatari non vogliano acquistare l'immobile rimangono assegnatari del medesimo alloggio (principio desumibile dalla L.R. 39/2017).

Il prezzo di cessione è individuato nel prezzo di mercato della stessa unità abitativa libera, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%.

L'alloggio non può essere alienato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

Gli alloggi liberi vanno ceduti con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il sopra indicato prezzo di mercato.

Le domande di acquisto degli alloggi potranno essere evase solo se ricorrono le condizioni sopra indicate.